

237.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	9264	Proposte di legge (Annunzio)	9261
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	9261	Richiesta ministeriale di parere parlamen-	
Disegno di legge (Annunzio)	9261	tare	9264
Missioni vevoli nella seduta del 28 luglio		ERRATA CORRIGE	9264
1997	9261		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 1997.**

Giovanni Bianchi, Bindi, Dini, Fantozzi, Prodi, Spini, Turco, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE: « Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di esecuzione nei confronti degli enti locali » (4047);

TERESIO DELFINO: « Disposizioni in materia di formazione e di riconoscimento professionale dei musicoterapisti » (4048).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 26 luglio 1997 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la solidarietà sociale:

« Norme di sostegno in favore di persone adulte con *handicap* grave » (4049).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 15 luglio 1997 copia della sentenza n. 234 del 19 giugno

1997 (doc. VII, n. 356), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite « la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni » anziché « la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni »;

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, « la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni » anziché « la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni ».

Con lettera in data 18 luglio 1997 copia della sentenza n. 239 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 361), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli

ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore — nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito — di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con lettera in data 18 luglio 1997 copia della sentenza n. 240 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 362), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 12, secondo comma, lettera c), e dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.

Con lettera in data 18 luglio 1997 copia della sentenza n. 241 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 363), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 18, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, come introdotto dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con lettera in data 18 luglio 1997 copia della sentenza n. 243 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 365), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale

degli Enti locali), nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del *de cuius* siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del *de cuius* solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui.

La Corte costituzionale ha altresì trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 235 del 19 giugno 1997 (doc. VII, n. 357), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) e dell'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 236 del 19 giugno 1997 (doc. VII, n. 358), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 otto-

bre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla medesima commissione tributaria con l'ordinanza in epigrafe;

n. 237 del 19 giugno 1997 (doc. VII, n. 359), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, primo comma, lettera d), della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 238 del 19 giugno 1997 (doc. VII, n. 360), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 304, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101 della Costituzione, dalla corte d'assise di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 242 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 364), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto di individuazione delle aree demaniali escluse dalla delega di cui all'articolo 59, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), senza il prescritto parere delle regioni interessate, da acqui-

sire con modalità conformi al principio di leale cooperazione; e conseguentemente annulla il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, impugnato con il ricorso di cui in epigrafe, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente regione Liguria;

n. 244 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 366), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dalla regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 115, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Lazio con il medesimo ricorso;

n. 245 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 367), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze in epigrafe;

n. 246 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 368), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal tribunale regionale amministrativo per la Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 247 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 369), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 248 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 370), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 18 e 38 della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 249 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 371), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, numero 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 360, 361);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 362);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 357, 358, 364);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 356, 359, 363, 366, 369);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 367, 370, 371);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 368);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 365).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

IL ministero dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 25 luglio 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Tommaso

Tale comunicazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 luglio 1997, a pagina 9193, prima colonna, sono sopresse le righe dalla sedicesima alla trentatreesima.

Conseguentemente, a pagina 9191 è soppresso il riferimento all'articolo 153 del regolamento.